



Comune di Casamassima

Area Metropolitana di Bari

RACCOLTA GENERALE

n. 33 del 24/05/2018

PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza N. 33/2018 è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 24/05/2018 e vi rimarrà fino al 07/06/2018.

Li 24/05/2018

L'ADDETTO ALLA
PUBBLICAZIONE
Vincenzo Bellomo

ORDINANZA DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO

del 24.05.2018

OGGETTO: DICHIARAZIONE DELLO STATO DI GRAVE PERICOLOSITA' PER GLI INCENDI BOSCHIVI 2018. MANUTENZIONE AREE INCOLTE E/O ABBANDONATE DEL CENTRO ABITATO E BRUCIATURA DELLE STOPPIE SULL' INTERO TERRITORIO COMUNALE.

In data 24 maggio 2018 nella Residenza Municipale

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Aldo Aldi

Richiamato il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 30 aprile 2018, n. 266 concernente la “*Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell’anno 2018, ai sensi della L. 353/2000 e della L. R. 07/2014 e della L.R. 38/2016*”, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 65 del 10/05/2018, con il quale è stato decretato nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Puglia, fatta salva la possibilità in caso di necessità contingenti, di anticipare al 1 giugno e/o posticipare al 30 settembre lo stato di allertamento delle strutture operative;

Considerato altresì, che è opportuno estendere le misure di prevenzione al fine di evitare il ripetersi degli incendi, siano essi boschivi o campestri, adottando provvedimenti rivolti ai proprietari e conduttori, a qualsiasi titolo di tutti i terreni seminativi o diversamente coltivati del territorio comunale, atti ad imporre la realizzazione di una fascia protettiva della larghezza tra i 5 metri e 15 metri lungo il confine con tutte le aree adiacenti, indipendentemente dal tipo di coltura in atto, a tutela dell’incolumità pubblica, dei beni pubblici e privati e della sicurezza stradale;

Ritenuto necessario mantenere i terreni e le aree di qualsiasi natura e loro pertinenze, incolti e/o abbandonati, ricadenti all’interno del centro abitato, costantemente puliti e curati, a tutela del decoro urbano e della prevenzione degli incendi;

Visti:

- il R.D. n. 3267/1923 – “Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani”;
- gli artt. 1 e 59 del R.D. n. 773/1931 – “Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza”;
- il D.Lgs. n. 285/1992 – “Nuovo Codice della Strada”;
- il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- il D.M.n. 30125/2009 e s.m.i.;
- la L. R. n. 3 del 25/02/2010 ,
- la L.R. N. 7 del 10/03/2014;
- la L. 116 del 11/08/2014;
- l’art. 108 del D.Lgs. n. 112/1998 – “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della L. n. 59/1997”;
- L.R. 18 DEL 30/11/2000”;
- la L. n. 353/2000 – “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;
- la L.R. n. 18/2000 – “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi.”;
- l’art. 50, del D.Lgs. n. 267/2000 – “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- le direttive comunitarie 73/2009 92/43/CEE e 79/409/CEE e s.m.i.;
- il Regolamento Regionale n. 28/2008 – Modifiche e integrazioni al Regolamento Regionale 15/2008, in recepimento dei “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS), introdotti con D.M. 17.10.2007;
- la Legge Regionale del 12 dicembre 2016 n. 38 “Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia “pubblicato sul B.U.R.P. N. 143 DEL 14/12/2016;
- il D. Lgs. n.1 del 02/01/2018;
- la deliberazione n. 585 del 10/04/2018 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il Piano di Prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2018 – 2020;

INVITA

La cittadinanza a rispettare le disposizioni previste dalla Legge Regionale n. 38 del 12 dicembre 2016, recante “Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia” pubblicata sul B.U.R.P. N.143 del 14 dicembre del 2016, nonché dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 266 del 30 aprile 2018 pubblicato sul B.U.R.P. n. 65 del 10 maggio 2018 recante “Dichiarazioni dello stato di grave Pericolosità per gli incendi boschivi nell’anno 2018, ai sensi della L.353/2000, della L.R. n.7/2014 e della

RENDE NOTO CHE

Le violazioni ai divieti e alle prescrizioni della presente ordinanza, oltre a quanto previsto dall'articolo 10 della L. 353/2000, sono soggette a sanzione amministrativa e al pagamento di una somma stabilita in base al combinato disposto della L.R. n. 38/2016 e della L.689/81:

- a)** da euro 500,00 a euro 2.500,00 (p.m.r. € 833,33) per chi non provvede alle necessarie opere di sicurezza e fasce protettive, ripristino di viali parafuoco, potature e pulizia delle cunette e scarpate stradali e ferroviarie;
- b)** da euro 1.000,00 a euro 5.000,00 (p.m.r. € 1.666,66) per chi effettua, fuori dai casi consentiti, la bruciatura delle stoppie, delle paglie, della vegetazione spontanea e dei pascoli;
- c)** da euro 1.000,00 a euro 5.000,00 (p.m.r. € 1.666,66) per chi effettua la bruciatura di residui vegetali agricoli e forestali contravvenendo alla disposizioni temporali fissate dalla presente legge;
- d)** da euro 250,00 a euro 500,00 (p.m.r. € 166,66) per chi raccoglie prima di cinque anni e per quantità complessiva superiore a chilogrammi 1 di frutti spontanei, germogli eduli, asparagi, funghi e lumache nei boschi e pascoli percorsi da incendi;
- e)** da euro 250,00 a euro 1.250,00 (p.m.r. € 466,66) per chi effettua la bruciatura di residui di materiale vegetale derivante dall'attività agricola e forestale senza prestare controllo e assistenza al processo di combustione e non rispetta le dovute distanze di sicurezza;
- f)** da euro 1.000,00 a euro 5.000,00 (p.m.r. € 1.666,66) per chi brucia nelle giornate in cui è prevista una particolare intensità di vento, ovvero nei giorni di eccessivo calore e zone non consentite;

Tutti i cittadini sono tenuti, in caso di avvistamento di incendio, a darne immediata comunicazione alle autorità locali riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell'incendio chiamando i seguenti numeri telefonici:

- **115** Vigili del Fuoco
- **1515** Corpo Forestale dello Stato
- **080/671414** Polizia Locale di Casamassima
- **112** Carabinieri
- **080/671410** Carabinieri Casamassima
- **113** Polizia di Stato
- **117** Guardia di Finanza

I Comandi del Corpo Forestale dello Stato, gli Organi di Polizia, nonché tutti gli altri Enti territoriali preposti per legge, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza delle norme della presente Ordinanza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne perseguendo i trasgressori a termini di legge.

La presente Ordinanza ha efficacia immediata, contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio ed annulla ogni precedente disposizione in contrasto con essa.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/1990, si avverte che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso, nel termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale di Bari oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

La presente disposizione viene trasmessa al Prefetto di Bari – Area Protezione civile, Difesa civile e

Soccorso Pubblico, al Corpo Forestale dello Stato – Coordinamento Regionale, al Comando di Polizia Locale di Casamassima, al Comando Stazione Carabinieri di Casamassima, al Comando provinciale Vigili del Fuoco di Bari.

ESECUTIVITA'

La presente Ordinanza è divenuta esecutiva in data 24/05/2018 per avere ottenuto la sottoscrizione del Commissario Prefettizio.

CASAMASSIMA, li 24 maggio
2018

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitamente richiamati.